

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 febbraio 2018

Destinazione di ulteriori risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile al sostegno di iniziative di ricerca e sviluppo realizzate nell'ambito di accordi stipulati con altre amministrazioni pubbliche. (18A02937)
(GU n.96 del 26-4-2018)

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 che, all'art. 14, ha istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto, in particolare, l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo 2013 che, al comma 2, prevede che il Fondo per la crescita sostenibile opera attraverso le contabilità speciali, già intestate al Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per la crescita sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n. 1726 per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la gestione delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 maggio 2015, n. 109, inerente all'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni e altre amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che provvede a ridefinire le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di

accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti e, in particolare, l'art. 11, comma 5, che prevede che le risorse finanziarie stanziare dal medesimo decreto, fatta salva la riserva di cui all'art. 11, comma 4, possono essere utilizzate anche per la concessione delle agevolazioni in favore delle iniziative presentate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015 in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 25 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 255 del 31 ottobre 2017, che definisce i termini e le modalita' per la concessione ed erogazione delle agevolazioni previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017;

Considerato che il fabbisogno finanziario evidenziato dalle proposte progettuali gia' presentate al Ministero dello sviluppo economico nei primi tre mesi di attuazione della misura di aiuto supera ampiamente la predetta dotazione finanziaria;

Considerata, altresì, l'esigenza di garantire una gestione efficiente delle risorse finanziarie del Fondo per la crescita sostenibile e, nel contempo, di continuare a sostenere la competitivita' di specifici ambiti territoriali o settoriali attraverso interventi in grado di favorire l'adozione di innovazioni dei processi produttivi o dei prodotti derivanti dallo sviluppo delle tecnologie individuate dal programma di indirizzo strategico dell'Unione europea per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione «Orizzonte 2020»;

Ritenuto, ai fini di una maggiore concentrazione ed efficacia della misura agevolativa, di prevedere la possibilita' per il Ministero dello sviluppo economico di definire specifici accordi quadro con le regioni e le province autonome per il cofinanziamento di iniziative di ricerca e sviluppo che risultino strategiche in termini di capacita' di favorire l'innovazione di specifici settori, comparti economici ovvero determinati ambiti territoriali;

Considerata la disponibilita' nella contabilita' speciale n. 1201 di risorse del Fondo per la crescita sostenibile, al netto degli impegni gia' assunti, utili ad assicurare un'ulteriore copertura finanziaria dell'intervento;

Ritenuto di destinare ulteriori risorse, nella misura di euro 200.000.000,00, per la prosecuzione degli interventi di cui al citato decreto ministeriale 24 maggio 2017;

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla pertinente sezione del Fondo per la crescita sostenibile la somma dianzi indicata, a valere sulle risorse del Fondo destinabili a nuovi interventi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Decreta:

Art. 1

Incremento delle risorse finanziarie
previste dal decreto ministeriale 24 maggio 2017

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017 richiamato nelle premesse sono incrementate di euro 200.000.000,00, utilizzando le risorse disponibili nella contabilita' speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono integrate dalle ulteriori risorse finanziarie comunitarie, nazionali, regionali e locali definite nei singoli accordi.

3. Per le finalita' di cui al presente decreto ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dall'art. 18, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, richiamati nelle premesse, le risorse di cui al comma 1 sono attribuite alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalita' di cui all'art. 23, comma 2, lettera a), del medesimo decreto-legge e trasferite dalla contabilita' speciale n. 1201 alla contabilita' speciale n. 1726 del Fondo.

4. A valere sulle risorse di cui al comma 1, euro 15.000.000,00 sono riservati al cofinanziamento dei progetti delle imprese italiane selezionati nei bandi emanati nel corso del 2018 dall'impresa comune europea ECSEL istituita ai sensi del regolamento (UE) n. 561/2014 del consiglio, del 6 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 169 del 7 giugno 2014. Le risorse non utilizzate nel corso della predetta annualita' rientrano nelle risorse disponibili per l'attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017.

Art. 2

Accordi quadro a valere
sul decreto ministeriale 24 maggio 2017

1. Ai fini di favorire una maggiore concentrazione ed efficacia dell'intervento agevolativo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, il Ministero dello sviluppo economico puo' definire specifici Accordi quadro con le Regioni e le Province autonome interessate al finanziamento delle iniziative di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica in termini di capacita' di favorire l'innovazione di specifici ambiti territoriali, comparti e settori economici, aventi le caratteristiche indicate dal predetto decreto 24 maggio 2017.

2. Per la sottoscrizione degli accordi quadro di cui al comma 1, le regioni e le province autonome interessate devono mettere a disposizione risorse finanziarie non inferiori al 15 per cento delle risorse finanziarie destinate dal Ministero dello sviluppo economico al cofinanziamento dei suddetti accordi quadro.

3. Le iniziative di ricerca e sviluppo coerenti con i criteri individuati dai singoli accordi quadro sono agevolate secondo le procedure di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017.

4. In deroga all'art. 6, commi 2 e 3, del predetto decreto 24 maggio 2017, il cofinanziamento del Ministero dello sviluppo economico e il cofinanziamento regionale concorrono alla definizione delle agevolazioni da concedere a sostegno delle singole iniziative nella stessa proporzione delle risorse complessivamente stanziare dalle amministrazioni nell'ambito del relativo accordo quadro.

Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2018

Il Ministro: Calenda

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 192